

Sent. n. 1/2026 pubbl. il 13/01/2026
Rep. n. 1/2026 del 13/01/2026
N. 01/2026 LIQUID. GIUD. eel

N. R.G. 150-1/2025 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Paola DI FRANCESCO - Presidente
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 150-1/2025 PU da:

KOBAK SRL

Rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Napolitano

- ricorrente

nei confronti di

B.S. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in Boara Pisani (PD), Via Vallazza 9/B C.F. e P.I. 04819310287

Rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MOMI e dall'avv. ANDREA MATURO

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6.11.2025 **KOBAK SRL** ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **B.S. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**, con sede legale in Boara Pisani (PD), Via Vallazza 9/B, ed esercente, tra l'altro, l'attività di promozione di iniziative immobiliari, l'acquisto, la vendita, la gestione, l'affitto e l'amministrazione di beni immobili, terreni, deducendo il mancato pagamento della somma di euro 2.975,58, oltre interessi e spese legali, credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1251/2025 emesso dal Giudice di Pace di Siena, non opposto.

Con comparsa del 16.12.2025 si è costituita in giudizio la società intimata, dando atto della propria situazione di insolvenza e aderendo alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata da parte ricorrente.



Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 2; informativa INPS, da cui risultano debiti contributivi pari ad euro 11.000,00 circa ed informativa dell'Agenzia delle Entrate, da cui risultano debiti per circa 80.000,00 euro) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII).

Dall'esame dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese e relativi all'esercizio 2023 deve escludersi l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII. Risultano, infatti, un attivo patrimoniale superiore ad 1.000.000,00 di euro, ricavi pari ad euro 867.114,00 e debiti totali pari ad euro 1.200.000,00.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCII, in quanto riconosciuta dalla stessa impresa intimata e confermata da elementi bilancistici e da altri fatti esteriori che dimostrano che la società debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: a) pendenza di plurime procedure esecutive; b) esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per circa 80.000 euro e nei confronti di INPS per circa 11.000,00 euro; c) assenza di una struttura organizzativa, di personale operativo e di una base produttiva, che rendono impossibile "proseguire qualsiasi attività imprenditoriale", come riconosciuto da parte intimata (memoria di costituzione della resistente, pag. 5); d) incapacità di liberare l'immobile gravato da ipoteca di primo grado iscritta da un istituto di credito (memoria di costituzione della resistente, pag. 5); e) l'ingente esposizione debitoria complessiva pari ad euro 1.381.364,00, risultante dall'ultimo bilancio depositato.

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.

La nomina del Curatore, indicato in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII. Il professionista - dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII

Visti gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **B.S. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**, con sede legale in Boara Pisani (PD) via Vallazza n. 9/B (C.F. e P.I. 04819310287),

nomina

Giudice Delegato Rosario Federico

nomina



Curatore il dott. ANDREA VITTORIO ANDRIOTTO, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

avverte

il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato *ex art.* 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta *ex art.* 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso *ex art.* 39 CCI;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile *ex art.* 195 CCI;

stabilisce

la data del **29/04/2026 ad ore 10:30** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina



Sent. n. 1/2026 pubbl. il 13/01/2026
Rep. n. 1/2026 del 13/01/2026

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio in data 9 gennaio 2026

Il Giudice Rel.
Rosario Federico

Il Presidente
Paola Di Francesco

